

N. 00163/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00274/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 2011, proposto da:

[*omissis*], rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano, Marcella Ceniccola, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., Ufficio Scolastico Reg. Per il Molise in Pers.Del Leg.Rapp.P.T., Liceo Classico "[*omissis*]" in Pers. del Dirig. Scol. P.T., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 24 giugno 2011, con cui l'Ufficio scolastico regionale per il Molise ha proceduto ad accorpate la classe II (o V ginnasio) sez. D. del Liceo Classico "[*omissis*]" alle altre sezioni, eliminando di fatto, per l'anno scolastico 2011/2012, la sez. D per la classe III (o I) liceale e prevedendo di conseguenza esclusivamente tre classi terze (o prime) liceali;

di ogni atto preordinato, presupposto e/o comunque consequenziale; nonchè, in via subordinata, per la disapplicazione del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia scolastica;

delle circolari MIUR nn. 21 del 14.03.2011 e 63 del 13.07.2011, nella parte in cui, nel dare attuazione al D.P.R. n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro P.T. e di Ufficio Scolastico Reg. Per il Molise in Pers.Del Leg.Rapp.P.T. e di Liceo Classico "[*omissis*]" in Pers. del Dirig. Scol. P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al motivo di censura con il quale è stato contestato il mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi prime.

Rilevato in particolare che, in relazione al richiamato motivo di censura, nessuna deduzione difensiva è stata articolata in fatto o in diritto dalla difesa erariale sicchè in applicazione del generale principio di non contestazione devono ritenersi, allo stato, sussistenti le carenze segnalate dal dirigente scolastico con nota del 19 maggio 2011 e del 8 luglio 2011 nonché dal responsabile della sicurezza con nota del 6 luglio 2011 essendo comunque onere dell'ufficio scolastico regionale, in sede di dimensionamento delle classi, verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici.

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24.5.2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

Massimiliano Ballorani, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)